


BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA
REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



DER
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

Internet: www.regione.taa.it

e_mail: bollettino@regione.taa.it

AVVERTENZA

Le informazioni relative ad abbonamenti, acquisti ed inserzioni sono riportate in penultima ed ultima pagina del presente fascicolo

HINWEIS

Die Informationen betreffend Abonnements, Ankauf und Anzeigen erscheinen auf der vor- und letzten Seite dieser Ausgabe

PARTE PRIMA E SECONDA

ERSTER UND ZWEITER TEIL



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

[S151000116842]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

6 ottobre 2000, n. 2464

Legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26.
Approvazione dello Statuto della Federazione provinciale
dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino

[S151000116842]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 ottobre 2000, n. 2464

Legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26. Approvazione dello Statuto della Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di approvare nel testo allegato lo Statuto “della Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino”.
- 2) Il testo allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
L. DELLAI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
M. MORESCHINI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
FEDERAZIONE DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E STEMMMA

1. La Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento (denominata nel presente statuto brevemente: «Federazione provinciale»), che subentra, ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, alla Unione provinciale di cui alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, ha la propria sede a Trento.

2. Lo stemma della Federazione provinciale è raffigurato dall'aquila della Provincia Autonoma di Trento completato ai lati con due asce incrociate.

ART. 2

SCOPI E FUNZIONI

1. La Federazione provinciale rappresenta tutti i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari e le Unioni Distrettuali del Trentino verso gli enti ed istituzioni a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

2. La Federazione provinciale provvede ad organizzare ed a coordinare i Corpi Volontari e le Unioni Distrettuali secondo lo spirito e le norme delle leggi in vigore.

3. In particolare la Federazione ha i seguenti compiti:

- a) promuove i provvedimenti atti a consolidare la solidarietà ed a mantenere lo spirito di Corpo fra i Vigili del Fuoco Volontari e Permanenti, curandone le tradizioni;
- b) presenta proposte circa la distribuzione dei mezzi destinati al servizio;
- c) provvede al riconoscimento di meriti particolari conseguiti da persone ed enti per il Servizio Antincendi Volontario;
- d) provvede al sostegno ed alla promozione delle attività sportive in funzione del perfezionamento delle tecniche d'intervento;
- e) adotta i provvedimenti per l'addestramento e l'attività dei gruppi giovanili;
- f) svolge attività informativa per i Corpi Volontari tramite proprie pubblicazioni;
- g) cura ed organizza la partecipazione propria e degli associati a manifestazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale ad esclusione di quanto previsto dal comma 5, lettera c);
- h) propone alla Giunta provinciale le modifiche agli statuti ed ai regolamenti di attuazione della Federazione provinciale, delle Unioni e dei Corpi Volontari;
- i) propone alla Giunta provinciale le modifiche alla ripartizione ed estensione delle Unioni Distrettuali e di altre entità organizzative territoriali inerenti il servizio;
- l) assiste i Corpi Volontari e le Unioni Distrettuali con direttive e istruzioni in ordine allo svolgimento di pratiche tecnico, amministrative, contabili, legali e fiscali;
- m) provvede all'effettuazione delle prove attitudinali curandone anche tutta la parte amministrativa, in conformità a quanto previsto, dall'articolo 4 dello Statuto dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino;
- n) provvede tramite le Unioni Distrettuali alla rilevazione e alla gestione dei dati del personale, delle attrezzature e dotazioni di servizio appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari, nonché di altri dati e informazioni sull'attività dei Corpi;
- o) coordinare, per quanto di competenza, le operazioni di solidarietà nazionali e internazionali nel rispetto degli indirizzi emanati dalle autorità competenti.

4. Con il coordinamento del Dirigente provinciale del Servizio Antincendi la Federazione collabora nei seguenti compiti:

- a) effettua studi, rilevazioni statistiche e proposte di provvedimenti necessari in ordine a questioni tecniche ed organizzative di carattere generale inerente i servizi antincendi;
- b) esercita il controllo tramite gli Ispettori Distrettuali degli attrezzi, macchinari, automezzi ed equipaggiamenti e delle sedi logistiche dei Corpi Volontari;
- c) emana le direttive agli Ispettori ed ai Comandanti in ordine alle questioni tecniche ed organizzative inerenti i servizi di prevenzione ed estinzione incendi e di pronto intervento in caso di pubblica calamità;
- d) emana direttive ed istruzioni per le caratteristiche tecniche dei macchinari, materiali, attrezzature ed equipaggiamenti;
- e) promuove ed organizza le manifestazioni dimostrative, sportive e sperimentali a carattere provinciale inerenti il servizio;
- f) coordina e controlla il corretto impiego degli apparati di radiotelecomunicazione in dotazione ai Corpi Volontari.

5. In coordinamento con il Direttore della Scuola provinciale antincendi la Federazione provinciale collabora ad:

- a) elaborare gli obiettivi ed i programmi dei corsi d'istruzione di addestramento della scuola antincendi per i vigili volontari;
- b) organizzare i relativi corsi presso la scuola o presso le sedi periferiche;
- c) curare la partecipazione delle squadre provinciali a competizioni nazionali ed internazionali.

ART. 3 COMPONENTI

1. La Federazione provinciale è composta da:

- a) le Unioni dei Distretti di: Cavalese, Pozza di Fassa, Primiero, Borgo Valsugana, Pergine, Trento, Mezzolombardo, Cles, Fondo, Malé, Tione, Riva del Garda, Rovereto;
- b) i membri onorari provinciali;
- c) i membri sostenitori provinciali.

ART. 4 LE UNIONI DISTRETTUALI

1. Le Unioni Distrettuali sono costituite dai Corpi Vigili del Fuoco Volontari regolarmente istituiti, ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e ss.mm. e integrazioni.

2. Le funzioni e l'organizzazione delle Unioni Distrettuali sono disciplinate dalle norme di attuazione di cui all'articolo 19 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26.

ART. 5 MEMBRI ONORARI

1. Alle persone che si siano rese meritevoli in modo particolare per il Servizio antincendi, il Direttivo provinciale può conferire a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto, la qualifica di membri onorari.

2. La qualifica di membro onorario può essere tolta solo per comportamento lesivo degli interessi della Federazione con delibera del Direttivo adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

ART. 6 MEMBRI SOSTENITORI

1. Alle persone ed agli enti che contribuiscano con prestazioni d'opera o di servizi continuativi e non occasionali a titolo gratuito per la Federazione provinciale, il Direttivo provinciale può conferire a maggioranza assoluta di voti il titolo di membro sostenitore. Essi possono partecipare alle assemblee della Federazione provinciale senza diritto di voto.

*ART. 7**OBBLIGHI E DIRITTI DEI MEMBRI*

1. I membri della Federazione provinciale hanno l'obbligo di:

- a) prestare la propria opera o il servizio in modo continuativo;
- b) di tenere al corrente la Federazione su tutte le questioni importanti concernenti il Servizio antincendi;
- c) di adempiere alle istruzioni che la Federazione emana in esecuzione dei propri compiti.

2. I membri della Federazione provinciale possono servirsi su autorizzazione del Presidente della Federazione provinciale delle strutture e dei servizi che la Federazione provinciale mantiene al fine di realizzare gli obiettivi prefissati.

*ART. 8**ORGANI DELLA FEDERAZIONE*

1. Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea provinciale;
- b) il Direttivo provinciale;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

*ART. 9**L'ASSEMBLEA PROVINCIALE*

1. L'Assemblea provinciale organo sovrano è composta da:

- a) i membri del Direttivo provinciale;
- b) i Comandanti dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
- c) i membri sostenitori;
- d) i membri onorari.

All'Assemblea provinciale possono partecipare l'Assessore provinciale competente in materia antincendi e il Dirigente del Servizio antincendi.

2. L'Assemblea provinciale è convocata in seduta ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione di una dettagliata relazione programmatica concernente gli obiettivi e le linee direttive dell'attività per l'anno successivo.

3. L'assemblea straordinaria può essere convocata quando almeno un quarto delle Unioni Distrettuali o dei Corpi Volontari ne fa richiesta.

4. L'assemblea è convocata dal Presidente su conforme deliberazione del Direttivo almeno 10 giorni prima mediante avviso scritto con l'indicazione del luogo e ora di riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

5. All'assemblea ordinaria spetta inoltre:

- a) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) nominare il Collegio dei Probiviri;
- c) deliberare l'organico del personale e l'organizzazione degli uffici provinciale e periferici;
- d) approvare le modifiche agli Statuti della Federazione e delle Unioni Distrettuali.

6. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima convocazione. In seconda convocazione, da tenere non prima che siano trascorse due ore, con la presenza di almeno un terzo. Non verificandosi alcune delle due ipotesi il Presidente della Cassa provinciale antincendi nomina un Commissario ad acta per l'espletamento delle delibere poste all'ordine del giorno.

7. Le delibere dell'assemblea sono valide con l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti. Copia delle delibere sono inviate alla Cassa provinciale antincendi la quale può fare osservazioni e rilievi entro 60 giorni che devono essere riesaminati nella successiva assemblea.

8. I partecipanti, aventi diritto, all'assemblea possono richiedere il rimborso delle sole spese vive al rispettivo Corpo di appartenenza.

9. Il Comandante in caso di impedimento può delegare il Vicecomandante del Corpo medesimo a partecipare all'assemblea provinciale, purché munito di delega scritta. La stessa dovrà essere consegnata al momento della firma sul registro presenza dei partecipanti ai lavori assembleari.

ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente della Federazione provinciale;
- b) i Vice Presidenti della Federazione;
- c) gli Ispettori Distrettuali.

2. Alle riunioni del Direttivo provinciale possono partecipare, senza diritto di voto, il Dirigente provinciale del Servizio antincendi e il Direttore della Scuola provinciale antincendi ai quali è fatto obbligo inviare copia delle convocazioni.

3. Il Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei membri fra cui almeno il Presidente o un Vicepresidente. Le delibere vanno assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La convocazione del Direttivo è disposta normalmente dal Presidente, su conforme parere della Giunta Esecutiva, con avviso scritto da recapitare almeno 5 giorni prima. La convocazione deve inoltre avvenire qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta.

5. Il Direttivo può essere convocato ogni volta che l'Assessore provinciale competente in materia antincendi o il Dirigente del Servizio ne fanno richiesta.

6. Il Direttivo provinciale ha in particolare i seguenti compiti:

- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea provinciale;
- b) deliberare le convocazioni delle assemblee ordinarie distrettuali per la nomina degli Ispettori;
- c) approvare la proposta del bilancio consuntivo e della relazione programmatica da sottoporre all'assemblea provinciale;
- d) approvare i bilanci preventivi e consuntivi delle Unioni Distrettuali;
- e) ripartire i fondi ordinari e straordinari assegnati dalla Cassa antincendi alle Unioni Distrettuali;
- f) proporre e deliberare le onorificenze di membri onorari e sostenitori;
- g) conferire i riconoscimenti di anzianità e di fine servizio attivo ai Vigili del Fuoco Volontari;
- h) nominare la Giunta Esecutiva;
- i) nominare i rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione della Cassa antincendi;
- j) assumere il personale degli uffici provinciale e distrettuali;
- k) deliberare in ordine agli acquisti di beni mobili, di macchine e attrezzature degli uffici;
- l) deliberare circa l'affitto di beni mobili ed immobili;
- m) nominare le Commissioni di settore e relativi Presidenti;
- n) deliberare in ordine ai contratti e a tutte le spese previste dal bilancio;
- o) predisporre gli atti dei casi da sottoporre al Collegio dei Probiviri;
- p) predisporre le circolari e le direttive tecniche ed organizzative per le Unioni e per i Corpi;
- q) deliberare l'organizzazione dei convegni e manifestazioni a carattere provinciale ed extra-provinciale;
- r) deliberare polizze assicurative per i vari rischi;
- s) deliberare l'adesione della Federazione provinciale ad organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;
- t) approvare i regolamenti di esecuzione inerenti gli organi e le attività della Federazione, ad esclusione dello Statuto;
- u) adottare il bilancio preventivo in coerenza con la relazione programmatica.

7. Il Direttivo provinciale si riunisce almeno ogni trimestre, comunque almeno 10 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria Provinciale.

8. Ai componenti del Direttivo provinciale spetta il rimborso delle spese vive ed il gettone di presenza da parte della Federazione provinciale.

9. Il Consiglio Direttivo può delegare la gestione ordinaria nonché altre funzioni, ad esclusione di quelle previste dalle lettere a), c), d), e), h), i), j), k), q), s), t), u) del comma 6 alla Giunta Esecutiva fissando limiti e criteri.

10. Il Consiglio approva un regolamento amministrativo contabile che fissa la disciplina per la gestione economico finanziaria delle Unioni Distrettuali e della Federazione provinciale. Il regolamento in particolare stabilisce la disciplina del bilancio preventivo e del rendiconto, le modalità e procedure per la gestione economico finanziaria e per la tenuta della contabilità.

ART. 11

LA GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva, nominata dal Direttivo, è composta da:

- a) il Presidente;
- b) i Vicepresidenti;
- c) 3 componenti del Direttivo;
- d) il Segretario/Direttore.

2. La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:

- a) attuare le direttive e delibere adottate dal Direttivo e dall'Assemblea;
- b) studiare e proporre iniziative inerenti l'attività al Direttivo;
- c) predisporre gli atti preliminari delle delibere del Direttivo;
- d) elaborare e coordinare il calendario delle varie manifestazioni;
- e) svolgere contatti periodici con le Unioni Distrettuali;
- f) assumere pareri e consulenze necessari all'attività;
- g) approvare le iniziative pubblicistiche editoriali;
- h) esercitare le funzioni delegate dal Direttivo provinciale.

3. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga utile. Può essere convocata su richiesta di un Vicepresidente oppure di due componenti oppure dal Segretario/Direttore.

4. L'avviso di convocazione può essere scritto od orale almeno 3 giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza o forza maggiore.

5. La Giunta Esecutiva adotta i provvedimenti di propria competenza con voto a maggioranza qualificata.

ART. 12

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Direttivo provinciale nel proprio ambito oppure fuori fra gli appartenenti ai Corpi volontari.

2. Per la durata del suo incarico è incompatibile con l'incarico di Ispettore e di Comandante.

3. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione provinciale ed ha le seguenti funzioni:

- a) presiede la Giunta Esecutiva, il Direttivo e l'Assemblea provinciale;
- b) rappresenta la Federazione presso gli organismi ed enti provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;
- c) dispone la convocazione degli organi che presiede;
- d) dispone le spese di rappresentanza a nome della Federazione sull'apposito fondo di bilancio;
- e) consegna le onorificenze ed i riconoscimenti avvalendosi nel caso dei vicepresidenti;
- f) firma le delibere, le convenzioni, i contratti e tutti gli atti amministrativi di esecuzione delle delibere.

4. Al Presidente viene attribuita con delibera della Cassa antincendi una indennità di carica mensile oltre al rimborso delle spese vive a carico del bilancio della Federazione. Il Presidente può delegare proprie attribuzioni relative alla gestione amministrativa-contabile al Segretario/Direttore.

ART. 13
I VICEPRESIDENTI

1. La Federazione ha due Vicepresidenti nominati dal Direttivo nel proprio ambito ed hanno le seguenti funzioni:

- a) Vicepresidente che sostituisce in caso di assenza, impedimento il Presidente e che collabora in via ordinaria con lo stesso nella conduzione amministrativa- organizzativa primaria nell'ambito provinciale e regionale (VP SOSTITUTO);
- b) Vicepresidente vicario che sovrintende, su delega, all'attività delle Commissioni di settore, dei Coordinatori provinciali di settore e all'attività nell'ambito nazionale ed internazionale (VP VICARIO).

2. Ai Vicepresidenti spetta il rimborso delle spese vive. L'onere grava sul bilancio della Federazione.

3. Per la durata del loro incarico possono rimanere Ispettori.

ART. 14
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. La gestione finanziaria della Federazione provinciale è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori dei conti composto da un funzionario della Provincia Autonoma di Trento, designato dalla Cassa antincendi, con funzioni di Presidente del Collegio e da due appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari associati particolarmente esperti in materia contabile ed amministrativa.

2. Il Collegio è nominato dall'assemblea nella seduta in cui approva il bilancio consuntivo annuale e dura in carica 2 anni.

3. I Revisori dei conti hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Direttivo provinciale.

4. Il Collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed in particolare ha l'obbligo di esaminare il rendiconto fornendo apposita relazione al Direttivo provinciale.

5. Ai membri del Collegio che per l'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nonché una indennità di carica nella misura stabilita dal Direttivo nei limiti di cui al II comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come sostituito da ultimo con l'art. 2 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27.

6. La gestione finanziaria delle Unioni Distrettuali è soggetta al riscontro di un Collegio composto da due componenti nominati fra i membri dell'Assemblea Distrettuale o fra i Corpi appartenenti, in possesso di competenze in materia economico-finanziaria. Il Collegio nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'Ispettore Distrettuale.

ART. 15
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Tutte le controversie di ordine morale, amministrativo e disciplinare che dovessero sorgere fra gli appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari e gli organismi dirigenziali dei Corpi e delle Unioni distrettuali sono oggetto di esame e di giudizio, qualora segnalato mediante ricorso scritto, da parte del Collegio dei probiviri.

2. Il Collegio dei probiviri, nominato dall'assemblea provinciale, è composto da:

- a) un magistrato o un avvocato con funzioni di Presidente;
- b) due appartenenti ai soci onorari, di cui uno con funzioni di Vicepresidente;
- c) due membri appartenenti ai Corpi Vigili del Fuoco Volontari nominati ciascuno dalle due parti in causa di volta in volta.

3. Il Collegio è validamente costituito e deliberante con la partecipazione di almeno 3 membri, compreso il Presidente, o in caso di grave e prolungato impedimento, il vicepresidente.

4. Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

5. Ai membri del Collegio spettano i compensi deliberati dal Direttivo nei limiti di cui al 5° comma del precedente articolo 14.

ART. 16
COORDINATORI PROVINCIALI DI SETTORE

1. Per settori di attività che richiedano una particolare attenzione il Direttivo può nominare dei Coordinatori di settore.

2. I Coordinatori di settore hanno il compito di coordinare la materia loro affidata ad ogni livello e riferiscono al Direttivo circa le decisioni e le iniziative da adottare.

3. Essi vengono convocati per la trattazione della materia a loro affidata alle riunioni del Direttivo provinciale. Spetta ad essi lo stesso trattamento economico degli Ispettori Distrettuali.

ART. 17
PERSONALE

1. La Federazione provinciale e le Unioni Distrettuali hanno una dotazione organica di personale secondo l'allegata tabella A).

2. Il personale può essere assunto anche con contratto a tempo determinato e con orario di lavoro a tempo parziale.

3. Può inoltre essere assunto mediante comando da altri enti pubblici.

4. Al personale viene corrisposto il trattamento giuridico economico previsto nel corrispondente livello per il personale amministrativo del Servizio antincendi della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 18
SEGRETARIO/DIRETTORE

1. Il Segretario/Direttore, nominato dal Direttivo, ha i seguenti compiti e funzioni:

- a) dirige e organizza il personale per il lavoro centrale e periferico;
- b) cura la redazione dei verbali dell'Assemblea provinciale, del Direttivo Provinciale e della Giunta Esecutiva;
- c) esegue le deliberazioni degli organi della Federazione;
- d) presta ausilio nella redazione dei bilanci e loro variazioni;
- e) effettua secondo le disposizioni previste dal regolamento amministrativo-contabile le spese e provvede agli incassi tenendo la relativa contabilità;
- f) elabora ed organizza i programmi d'informatizzazione dell'attività della Federazione;
- g) esercita le funzioni delegate dal Presidente.

ART. 19
DURATA DEGLI INCARICHI

1. Tutti gli organi della Federazione provinciale durano in carica 5 anni tranne il Collegio dei revisori dei conti. I componenti del Direttivo provinciale raggiunti i 60 anni di età cessano il loro servizio.

ART. 20
BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA

1. La Federazione provinciale adotta ogni anno un bilancio annuale in coerenza con la relazione programmatica approvata dall'assemblea provinciale.

2. Il bilancio annuale è accompagnato da una dettagliata relazione programmatica ove sono specificati gli obiettivi e le azioni da intraprendere, gli interventi da attuare, i costi relativi, i tempi di realizzazione e gli effetti attesi.

3. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza.

4. Il bilancio annuale di previsione deve essere inviato alla Cassa provinciale antincendi per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

6. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione riportante i dati più significativi dell'attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è presentato alla Cassa antincendi entro il 25 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

7. Il conto consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'assemblea provinciale entro il 30 giugno dell'anno seguente, mentre il bilancio preventivo è adottato dal Direttivo provinciale entro il 25 novembre dell'anno precedente a cui si riferisce il bilancio.

8. La Federazione ha un proprio servizio di cassa affidato ad uno sportello di credito avente sede in Trento.

ART. 21

ENTRATE DELLA FEDERAZIONE

1. Per lo svolgimento della propria attività la Federazione utilizza:

- a) le assegnazioni della Cassa provinciale antincendi e della Provincia Autonoma di Trento;
- b) i contributi versati dai Corpi;
- c) i proventi derivanti da iniziative promozionali, pubblicitarie, editoriali e da manifestazioni provinciali;
- d) donazioni e contributi di enti pubblici e privati e di persone.

2. I contributi dovuti dai Corpi, ai sensi della lettera b), sono determinati dall'assemblea provinciale.

ART. 22

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

1. Il Segretario/Direttore provvede alla effettuazione delle operazioni contabili secondo il regolamento amministrativo adottato dalla Federazione.

2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1 possono essere autorizzate dal Direttivo aperture di credito a favore del Segretario/Direttore da utilizzare sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dal medesimo Direttivo.

3. Tutti i mandati di pagamento e le reversali d'incasso sono firmati dal Presidente.

ART. 23

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1. L'assemblea e il direttivo sono in numero legale secondo le disposizioni di cui al presente statuto.

2. Le mozioni che non sono inserite all'ordine del giorno possono essere poste in votazione all'assemblea o al direttivo solo se inoltrate per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta al Presidente; se la presentazione non è avvenuta in tempo utile la mozione può essere trattata solo quando la maggioranza assoluta dei presenti è favorevole.

3. Alle elezioni si procede normalmente mediante votazione segreta. Le altre deliberazioni vengono normalmente approvate per alzata di mano. Su richiesta di un terzo dei presenti la votazione deve essere fatta a scrutinio segreto. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario/Direttore e da un componente di volta in volta designato.

Tabella A)

AGGIORNAMENTO

**DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLA
FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DEL TRENTINO E DELLE UNIONI DISTRETTUALI**

LIV.	QUALIFICA / PROFILO PROFESSIONALE	POSTI D'ORGANICO	POSTI OCCUPATI		POSTI VACANTI	
			A TEMPO PIENO	A TEMPO PARZIALE 18 H	A TEMPO PIENO	A TEMPO PARZIALE 18 H
-	Segretario/Direttore	1	1			
7°	Collaboratore amministrativo	1			1	
6°	Assistente amministrativo	1	1			
	Assistente informatico	1			1	
5°	Coadiutore amministrativo contabile	8(*)	1			14
(*) Posti d'organico a tempo pieno che in base agli occupati attuali possono essere sviluppati in: n. 1 posto d'organico a tempo pieno n. 7 posti a tempo pieno che convertiti a tempo parziale di 18 h ne formano 14 (7x2)						